

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 946 del 29 maggio 2015

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DA PARTE DI UN DIPENDENTE.

Vista la richiesta presentata dalla propria dipendente Giulia Archetti di autorizzazione all'attività di "Progettista e direttore lavori per opere di manutenzione straordinaria di appartamento di proprietà di proprio familiare (suocera) Irene Marri", da rendere a titolo gratuito a favore di quest'ultima nel periodo 21/05/2015 - 31/07/2015, come risulta da successiva integrazione dell'interessata, acquisita agli atti;

Viste:

- la propria Ordinanza 30 agosto 2012 n. 31 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012.", successivamente modificata e integrata dalla propria Ordinanza 29 maggio 2013, n.62;

- la Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.816 del 9 giugno 2014;

Dato atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con la predetta dipendente, ai sensi del proprio decreto n. 1498 del 12 agosto 2014, è stato prorogato, con proprio successivo decreto n. 2515 del 17/12/2014, sino al 31/12/2015;

Verificata l'assegnazione funzionale dell'interessata all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Visto l'art.53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Viste altresì le seguenti disposizioni di riferimento della Regione Emilia-Romagna in materia di incompatibilità:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 19 "Incompatibilità";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 52 del 28 gennaio 2002 "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in attuazione dell'art. 19, L.R. 43/2001" ed in particolare il Punto 1.1, che stabilisce, tra l'altro, che il dipendente può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili all'esercizio di una libera professione quando si tratti di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussista conflitto di interessi;

Acquisita l'attestazione del Direttore della Struttura di assegnazione funzionale (Agenzia Regionale di Protezione Civile) in merito all'assenza di incompatibilità, anche sotto il profilo organizzativo, e di conflitto di interesse nell'attività oggetto della richiesta di autorizzazione;

Ritenuto conseguentemente che lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi possa essere autorizzato;

DECRETA

di autorizzare la propria dipendente Giulia Archetti allo svolgimento di singoli atti riconducibili all'attività di "Progettista e direttore lavori per opere di manutenzione straordinaria di appartamento di proprietà di proprio familiare (suocera) Irene Marri" da rendere a titolo gratuito a favore di quest'ultima nel periodo 21/05/2015-31/07/2015, come risulta dalla documentazione presentata dall'interessata.

Bologna lì, 29 MAG. 2015

Stefano Bonaccini

